

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 28.

**Modifica degli articoli 4 e 5 e integrazione degli articoli 9 e 20 della legge regionale 28 agosto 1986 n. 46 «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi operanti nella materia mediante la delega alle province».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica articoli 4 e 5

All'articolo 4, secondo comma, punto 1) le parole: «e quello di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217» sono eliminate.

All'articolo 5, primo comma, punto 3), le parole: «che il richiedente sia iscritto in una sezione speciale del Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui alla legge 11 giugno 1971, ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217, o, qualora si tratti di persona fisica o giuridica straniera, sussista il nulla osta, di cui all'articolo 58 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616» sono eliminate.

Art. 2

Integrazione articoli 9 e 20

Articolo 9, primo e secondo comma. La frase «Tesoreria Provinciale» viene sostituita dalla frase «Tesoreria dell'Amministrazione provinciale».

Articolo 20, dopo il sesto comma, viene aggiunto il seguente settimo comma:

«In prima applicazione della presente legge, in attesa che venga approvato dal Consiglio regionale il piano regionale di distribuzione delle agenzie di viaggio e turismo, previsto dall'articolo 12, e comunque per un periodo non superiore a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, su proposta della provincia competente per territorio, può di volta in volta autorizzare la provincia stessa a rilasciare il provvedimento per l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 giugno 1987

Bernini